

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) – riconoscimento della possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale;
- VISTA la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g) – obbligo per i Dirigenti di attivare la didattica a distanza;
- VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3 e comma 3-ter - obbligo per i docenti di attivare la didattica a distanza;
- VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69 – riguardante l'avvio delle lezioni per l'a.s. 2020/2021
- VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 in cui *si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano*;
- CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) dell'intero Istituto 'Sacro Cuore Trinità dei Monti' in intestazione.

2. Il presente Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Collegio dei docenti di ogni ordine di scuola presente in Istituto e dal Consiglio d'Istituto.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

4. La Coordinatrice delle attività educative e didattiche informa tutti i membri della comunità scolastica del presente Regolamento disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Istituto.

Art. 2 – Premesse ed obiettivi

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza organizzandone i tempi di erogazione.

2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti di ogni grado di scuola dell'Istituto, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo *lockdown*, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe, in particolare per la Scuola Secondaria di II grado. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

•rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

6. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca un'offerta formativa nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee Guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel curriculum d'Istituto.

Art. 3 – Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità (studenti)

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, o di singole/i studentesse/studenti o di piccoli gruppi, prenderanno il via, per coloro che rientreranno nei casi previsti, di cui sopra, e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche in modalità sincrona e/o asincrona, sulla base di un orario che verrà appositamente predisposto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

2. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona.

Art. 4 – Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità (insegnanti)

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e/o asincrona, sulla base di un orario che verrà appositamente predisposto.

Art. 5 – Analisi del fabbisogno

1. L'Istituto ha provveduto a potenziare la connettività per adeguarla ai nuovi possibili scenari e ha dotato i docenti della strumentazione necessaria alla realizzazione della DDI.

2. L'Istituto si è dotato di una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. La piattaforma Microsoft Office 365 Education, come spiegato negli altri articoli del presente Regolamento, garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto agli spazi di archiviazione, alla gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà a organizzare il proprio lavoro. La piattaforma assicura un agevole svolgimento dell'attività sincrona e asincrona e risulta fruibile su qualsiasi tipo di dispositivo o sistema operativo a disposizione.

3. Per l'adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione si utilizza il registro elettronico Domus, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l'annotazione dei compiti giornalieri.

4. Seguirà un altro documento più dettagliato, in cui verrà specificata la dotazione tecnica e la strumentazione tecnologica presente in Istituto.

Art. 6 – Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali utilizzate attualmente dall'Istituto sono:

- *Domus*;
- *Microsoft Office 365 Education*.

2. Nell'ambito delle Attività Integrate Digitali (AID) in modalità sincrona e asincrona, gli insegnanti specificano l'argomento trattato e/o l'attività svolta e l'attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

3. In caso di necessità e urgenza, la Commissione della DDI, congiuntamente alla Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche, si riserva la possibilità di valutare l'adozione di un'ulteriore piattaforma, differente da quelle proposte, attualmente in uso.

Art. 7 – Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo *lockdown* o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue il quadro orario settimanale delle lezioni.

A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale (come indicato dalle Linee Guida ministeriali):

- SCUOLA DELL'INFANZIA: l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell'età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.

- SCUOLA PRIMARIA: di almeno 15 ore (10 ore per la classe prima).

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: di almeno 15 ore.

- LICEO: di almeno 20 ore.

2. La riduzione del monte ore di lezioni è stabilita:

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti.

3. L'eventuale indicata riduzione del monte ore di lezioni non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di

salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

4. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

5. Sarà cura di ciascun docente, eventualmente supportato dall'insegnante coordinatore di classe, monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e *online/offline*, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. All'inizio della videolezione l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

2. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- accedere al *meeting* con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il *link* di accesso al *meeting* è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- accedere al *meeting* sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante;
- in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso;
- partecipare al *meeting* con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.

3. La partecipazione al *meeting* con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona sono documentabili.

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare.

Art. 10 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. È obbligatorio attenersi strettamente al Regolamento di utilizzo della piattaforma *Microsoft Office 365 Education*, allegato al presente documento. Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un *account*: docenti, personale assistente e di staff, e studenti e la sua accettazione è condizione necessaria per l'attivazione e l'utilizzo dell'*account*. Per gli studenti è indispensabile il consenso firmato dai genitori. Tale Regolamento è pubblicato sul sito dell'Istituto: www.sacrocuoretmdm.it.

2. È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 11 – Svolgimento delle Attività Integrate Digitali, metodologie e strumenti per la verifica

1. Le AID possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare:

- le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

- lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni della piattaforma *Microsoft Office 365 Education*.

- Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali:

- l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;

- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali.

4. Le unità di apprendimento *online* possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona ciascun docente utilizzerà le metodologie che ritiene opportune per garantire l'efficacia dell'apprendimento.

Art. 12 – Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici *feedback* orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali e del grado di maturazione personale raggiunto.

3. Si allega, inoltre, la griglia di valutazione DAD adottata nell'anno scolastico 2019/2020, utilizzata per valutare la condotta e le competenze di ciascuno studente.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con Bisogni Educativi Speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.

Art. 13 – Alunni con Bisogni Educativi Speciali

1. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Il materiale didattico fornito agli studenti deve, inoltre, tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

2. L'Istituto auspica che gli assistenti per le attività di sostegno (pur autonomamente scelti dalle famiglie) concorrano allo sviluppo delle unità di apprendimento sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente assistito in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.

Art. 14 – Aspetti riguardanti la *privacy*

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

- a) prendono visione dell'Informativa sulla *privacy* dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità, il Regolamento di *Microsoft Office 365 Education*, che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e *cyber bullismo* e impegni riguardanti la DDI.

Art. 15 – Sicurezza

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti a vario titolo impegnati nella Didattica Digitale Integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell'ambiente scolastico.

Art. 16 – Rapporti scuola-famiglia

1. Le comunicazioni scuola-famiglia tra docenti e famiglie e docenti e studenti devono avvenire tramite il registro elettronico *Domus*, mezzo di comunicazione ufficiale adottato dall'Istituto, o tramite comunicazione scritta all'indirizzo *e-mail* della segreteria.

2. I colloqui settimanali tra docenti e famiglie avverranno tramite piattaforma in modalità a distanza in orario antimeridiano prestabilito.

Art. 17 – Formazione dei docenti e del personale assistente

1. Sono previste per i docenti e il personale assistente giornate di formazione sulla piattaforma *Microsoft Office 365 Education* già calendarizzate.

2. La Commissione per la DDI garantisce il necessario sostegno alla Didattica Digitale Integrata, progettando e realizzando, ove necessario:

- attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione dei prodotti dell'attività didattica;
- attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione all'Istituto per le attività didattiche.